

Adempimenti IVA semplificati per le PMI

Gabriele Liberatore - Esperto tributario

La Commissione europea vuole rimuovere gli ostacoli IVA che limitano l'attività delle piccole imprese soprattutto a livello transnazionale. Vengono confermate le soglie di esenzione attuali previste dalla direttiva ma viene contestualmente prevista l'introduzione di una soglia apprezzabile-fissata a 2 milioni di euro- al di sotto della quale le piccole imprese potranno beneficiare di rilevanti misure di semplificazione concernenti gli adempimenti contabili, indipendentemente dalla circostanza che l'operatore sia o meno esentato da IVA.

“Pensare anzitutto in piccolo”.

Su questa direttrice si muove la proposta COM(2018) n. 21 presentata dalla Commissione europea lo scorso 18 gennaio che prevede la modifica della direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le **piccole imprese**. L'intervento fa parte del più ampio **pacchetto di riforme** annunciato nel piano d'azione sull'IVA (COM n. 148/2016).

Leggi anche

- [IVA: in arrivo la revisione delle aliquote e semplificazioni per le PMI](#)
- [Aliquote IVA: più flessibilità agli Stati UE](#)

Costi di conformità eccessivi

Il meccanismo di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto prevede che il contribuente inciso dal tributo sia il consumatore finale del bene/servizio ma che la riscossione sia affidata agli operatori economici. Pertanto sono stati previsti una serie di **obblighi amministrativi** volti a garantire il buon funzionamento del sistema e un adeguato controllo da parte degli Stati membri (ad esempio, fatturazione, annotazione dei documenti fiscali, tenuta di una contabilità e presentazione di dichiarazioni).

Dal rispetto di tali adempimenti derivano i c.d. **costi di conformità** che risultano particolarmente onerosi per le piccole imprese, essendo proporzionalmente più elevati rispetto a quelli delle aziende di maggiori dimensioni.

Lo status quo

Considerato il gap strutturale delle PMI, la direttiva IVA ha introdotto nel titolo XII, capo 1, rubricato "Regime speciale delle piccole imprese", una serie di disposizioni volte ad alleviare l'onere gravante sulle stesse. Viene concesso agli Stati membri di:

- prevedere modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'IVA;
- concedere una **franchigia** dall'imposizione e dalla detrazione alle PMI con un volume d'affari annuo inferiore a una determinata soglia;
- accordare **obblighi semplificati in materia di IVA**, ma **al di fuori del regime delle PMI**.

Criticità

Relativamente alla possibilità di prevedere una **franchigia**, benché la facoltà sia ampiamente utilizzata dagli Stati membri, la stessa non può essere utilizzata in Paesi diversi da quello in cui sono stabiliti gli operatori minimi. Criticità che si acuirà con il passaggio ad un'imposizione basata sul principio di destinazione proposto nell'ambito del sistema dell'IVA definitivo.

Problemi ancora maggiori si presentano per le PMI attive nel **commercio transfrontaliero** ove si registra una mancanza di armonizzazione comunitaria in tema di adempimenti. Il prossimo sistema semplificato di registrazione e pagamento c.d. **MOSS**, già attivo per quanto riguarda i servizi digitali forniti ai consumatori finali, potrebbe rimediare parzialmente a detto inconveniente ma urgono ulteriori miglioramenti.

È necessaria una revisione

La comunicazione COM(2018)n.21 prevede un riesame della normativa comunitaria per creare un sistema moderno e semplificato per le PMI riducendo:

- i costi di conformità in materia di IVA, sia a livello nazionale che a livello europeo;
- le distorsioni della concorrenza;
- l'impatto negativo dell'**effetto soglia** (ovvero le PMI rallentano la loro crescita per evitare di superare il limite nazionale di esenzione),

favorendo la conformità delle PMI ed il monitoraggio delle Amministrazioni fiscali.

Nel dettaglio

La proposta, oltre ad apportare alla direttiva IVA inevitabili aggiornamenti, adeguamenti tecnici e riferimenti alla franchigia per le PMI, introduce il nuovo art. 280-*bis* che contiene le **definizioni** dei diversi concetti necessari per l'applicazione delle disposizioni del **regime speciale** di cui al titolo XII, capo 1, accrescendo così la certezza giuridica per i contribuenti.

Microimprese (direttiva IVA, titolo XII, capo 1, nuova "Sezione-1 Definizione", art. 280-*bis*)

Piccola impresa	Ogni soggetto passivo stabilito nella Comunità il cui volume d'affari annuo nell'Unione non sia superiore a 2.000.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
-----------------	--

Volume d'affari annuo nello Stato membro	Il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro.
--	--

Volume d'affari annuo nell'Unione	Il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità.
-----------------------------------	---

Viene prevista una **categoria più ampia di PMI** che comprende le imprese che beneficiano della franchigia d'imposta e quelle ammesse a beneficiare della franchigia, ma che hanno optato per l'applicazione del regime normale o il cui volume di affari supera la soglia di esenzione e che sono pertanto tassate su base ordinaria.

In secondo luogo è:

- eliminata la riduzione decrescente dell'imposta, in quanto risultata fonte di complessità e riduce in misura trascurabile gli oneri di conformità per le PMI;
- soppressa l'esclusione dalla franchigia per le imprese non stabilite;
- ridefinito l'ambito di applicazione della franchigia per le piccole imprese (stabilite o meno nel Paese) che resta comunque facoltativa per gli Stati membri ma con una soglia massima stabilita dalla direttiva IVA.

Semplificazioni

La nuova Sezione 2-*bis*, inserita nel titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, prevede misure di semplificazione per le imprese che beneficiano della franchigia ma anche per quelle che non se ne avvalgono. Per le prime la semplificazione concerne principalmente la registrazione, la fatturazione, la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni. Contestualmente gli Stati membri conservano la **facoltà di dispensare** le PMI dagli altri obblighi di cui agli articoli da 213 a 271 della direttiva IVA.

Per le piccole imprese che non beneficiano della franchigia (soggetti ammissibili al beneficio ma che optano per la **tassazione sulla base del regime normale** o imprese con un **volume d'affari superiore alla soglia di esenzione** ma inferiore a 2 milioni di euro), la riduzione dei costi di conformità in materia di IVA è legata alla semplificazione degli obblighi piuttosto che alla franchigia in sé. Pertanto gli Stati membri dovrebbero definire una serie di adempimenti agevolati per detti soggetti fuori dal regime della franchigia, quali una registrazione e una tenuta dei registri semplificata e dei periodi di imposta più lunghi, che renderebbero meno frequente la presentazione delle dichiarazioni IVA.

Le nuove disposizioni, se approvate, andranno in vigore **dal 1° luglio 2022**.

Osservazioni

L'Europa si preoccupa soprattutto dei **piccoli imprenditori**.

Le imprese che operano oltre frontiera devono far fronte a **costi di conformità superiori dell'11%** a quelli delle aziende attive solo a livello nazionale, gli operatori minori sono colpiti in misura maggiore. Il gap rappresenta un ostacolo alla crescita, dal momento che le PMI costituiscono ben il 98% delle imprese comunitarie.

La proposta in commento dovrebbe rimediare all'empasse riducendo i costi globali di conformità relativi all'IVA del 18% all'anno.

L'Italia, dal canto suo, con l'introduzione obbligatoria dal 2019 della **fatturazione elettronica** anche tra privati ha previsto un notevole **alleggerimento degli obblighi IVA** per alcune tipologie di operatori minimi.